Professione, deducibile il canone pagato alla società della moglie

ABUSO DEL DIRITTO

Bocciata la contestazione: il risparmio fiscale è lecito e non c'è prova di raggiri

Per il giudice è irrilevante che il preliminare sia stato firmato dal notaio

Dario Deotto

Non costituisce abuso del diritto la deduzione, da parte di un notaio, dei canoni di locazione relativi a un immobile di proprietà di una società di cui risulta socia al 99% la moglie dello stesso notaio. Lo stabilisce, con sentenza 185/5/2019, depositata l'11 febbraio scorso, la Ctr del Piemonte (presidente Perelli, relatore Rinaldi). In senso sempre favorevole allo stesso contribuente si era già espressa la Ctp di Alessandria 386/1/2016, depositata il 14 novembre 2016.

La vicenda crea un po' di sconforto perché fa comprendere che gli uffici periferici dell'Agenzia continuano a coltivare del contenzioso inutile e completamente fuori luogo, magari confidando in qualche "infortunio" della giustizia tributaria. La tesi fatta propria dall'ufficio – nell'atto di appello – è che il notaio «ha avuto il vantaggio fiscale di poter dedurre i costi relativi alla locazione, vantaggio che non avrebbe avuto se avesse acquistato personalmente l'immobile». Questo perché il preliminare di acquisto era stato sottoscritto dallo stesso notaio, mentre poi l'acquisto definitivo era stato stipulato dalla società partecipata al 99% dalla moglie che poi l'aveva locato – come riportato – al notaio. Sempre secondo l'ufficio, vi sarebbe stata «una artificiosa costituzione di società».

Da tali argomentazioni si comprende quanto ancora sia difficile fare capire che non è il vantaggio fiscale che "fa l'abuso", ma il vantaggio fiscale indebito. E poi, soprattutto, non si comprende ancora che nell'abuso del diritto tutte le operazioni poste in essere sono assolutamente valide, sia nei confronti delle parti che dei terzi: è solamente il vantaggio (fiscale) che risulta illegittimo. Nell'abuso non ci sono artifizi, dissimulazioni, non c'è alcuna manipolazione della realtà: vi è perfetta coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di volere e ciò che realmente vogliono. Le manipolazioni, le finzioni, le dissimulazioni appartengono all'evasione, per cui se l'ufficio ritiene che vi siano stati degli artifizi, in sostanza che la società del caso in questione sia interposta oppure che il contratto posto in essere sia "finto", deve provarlo, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Ma in queste situazioni – lo si ripete - l'abuso del diritto non c'entra proprio nulla: nell'abuso non c'è alcuna divergenza tra apparenza e realtà.

Così che la Ctr del Piemonte ha dovuto semplicemente rilevare che l'ufficio non ha provato l'interposizione della società partecipata dalla moglie del notaio. Secondo la Ctr, il comportamento del notaio va ascritto al legittimo risparmio d'imposta e correttamente viene stabilito che, di fronte alle possibili scelte offerte dall'ordinamento, il contribuente non deve certamente scegliere la via fiscalmente più onerosa.

Unico neo della sentenza il fatto che vengono fatte aleggiare le valide ragioni economiche. Tuttavia, se il contribuente sceglie un determinato negozio legittimo non c'è alcuna valida ragione economica che tenga. La mistificatoria pretesa di tassare la vicenda economica – da più di qualche parte ancora avanzata - non può portare a disconoscere una forma giuridica legittima rispetto a un'altra altrettanto legittima, solo perché la prima risulta meno onerosa fiscalmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRECEDENTE

IL SOLE 24 ORE 28 NOVEMBRE 2016, PAG. 27

Sul Sole 24 Ore era stato pubblicato il commento alla sentenza di primo grado sul caso in esame, la Ctp di Alessandria 386/1/2016, depositata il 14 novembre dello stesso anno.

QUOTIDIANO DEL FISCO

QdF

PROCESSO TRIBUTARIO

Difesa dell'Agenzia, procura non valida

L'ufficio che si fa rappresentare in giudizio da un avvocato del libero foro ha l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato. Lo afferma la Ctp di Parma nella sentenza 38/3/2019 (presidente Cavani, relatore Bandini).

I giudici di primo grado hanno richiamato le recenti pronunce della Suprema Corte (28684 e 28741 del 2018, da ultimo confermate dalla decisione 1992/2019) che hanno dichiarato il difetto di rappresentanza processuale dell'Agenzia delle entrate e della Riscossione per invalidità della procura con conseguente nullità della sua costituzione in giudizio ed inefficacia degli atti difensivi, pronunciandosi poi nel merito della legittimità della cartella di pagamento impugnata.

Il giudizio tributario è, infatti, giudizio-impugnazione e la presenza nel fascicolo d'ufficio dell'atto impugnato legittima l'autorità giudiziaria a pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa creditoria.

Nella specie, il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per vizi propri, pur senza contestare la debenza delle imposte.

— **Alessia Urbani Neri**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

Sponsorizzazioni sotto i 200mila euro con sgravio blindato

TERZO SETTORE

L'inerenza entra in gioco esclusivamente sopra questa soglia

Rosanna Acierno

L'ufficio non può contestare la scelta operata dall'imprenditore di aver sostenuto costi per la sponsorizzazione da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche per difetto di inerenza o per la non congruità, qualora non ne sia stata accertata l'inesistenza e nel caso in cui siano inferiori a 200mila euro annui. Ad affermarlo è la Ctr Puglia 2194/2/2018 (presidente Bracciale, relatore Di Caro) sull'appello di un imprenditore che ha ribadito il principio di inerenza per presunzione assoluta delle sponsorizzazioni sportive (articolo 90, comma 8 della legge 289/2002).

Come disposto, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche rappresenta per il soggetto erogante, nel limite annuo di 200mila euro, «spesa pubblicitaria», e come tale deducibile se giustificata da specifiche iniziative poste in essere dall'ente sportivo percipiente nell'ottica di promuovere l'immagine e/o i prodotti dello sponsor.

Secondo l'avviso emesso dall'ufficio di Bari nei confronti del titolare di un negozio di abbigliamento, che aveva sostenuto e dedotto nel 2008 costi per pubblicità corrisposti a una associazione sportiva dilettantistica, la sponsorizzazione non era inerente ed era sproporzionata (sia in termini di utilità, sia rispetto alla struttura economico-finanziaria della ditta erogante). Pertanto l'ufficio riprendeva a tassazione l'intero costo sostenuto ai fini delle imposte dirette e Iva.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Ctp di Bari, sottolineando come, proprio nel 2008, aveva perseguito una politica di espansione commerciale volta alla diffusione del proprio marchio sul territorio. Inoltre, sosteneva l'irragionevolezza del comportamento del Fisco nel contestare la congruità e l'inerenza delle sponsorizzazioni sostenute entro il limite annuo di 200mila euro, in palese violazione dell'articolo 90, comma 8 della legge 289/2002. La Ctp accoglieva il ricorso introduttivo, con sentenza che veniva impugnata dall'ufficio dinanzi alla Ctr per violazione e falsa applicazione dell'articolo 109 del Tuir.

Nel respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado, i giudici regionali hanno precisato che l'articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 stabilisce un principio di inerenza qualitativa delle sponsorizzazioni entro il limite di spesa di 200mila euro annui. Lo sponsor, invece, è tenuto a dimostrarne l'inerenza "quantitativa" esclusivamente al superamento di tale soglia.

Pertanto, ai fini della loro legittima deduzione lo sponsor è tenuto a documentare soltanto che le spese di sponsorizzazione siano state destinate a finanziare una o più specifiche attività promozionali ad opera dell'ente sportivo incaricato. Al contrario, l'amministrazione finanziaria è tenuta ad accertare, indipendentemente dall'importo, se le fatture relative alle sponsorizzazioni indicate dal contribuente in dichiarazione si riferiscano o meno a operazioni inesistenti, denunciando il fatto alla Procura qualora ne ricorrano i presupposti.

Pertanto, secondo la Ctr Puglia, laddove l'ufficio non accerti l'inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione, le spese per pubblicità sostenute nel limite annuo di 200mila euro a favore di Asd e Ssd sono sempre deducibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

MADE expo Un unico sistema: 4 saloni specializzati per progettare, costruire, recuperare FIERA MILANO Rho dal 13 al 16 marzo 2019

Rafforzare le connessioni per rilanciare l'edilizia

MADE expo si conferma l'appuntamento più rilevante in Italia per creare dialogo e interazione di business tra le diverse componenti della filiera dell'edilizia. Circa 900 espositori, una vasta rappresentanza delle eccellenze nel mondo delle costruzioni, dell'architettura e dell'interior design e più di 100.000 visitatori professionali attesi dall'Italia e dall'estero. Un fronte comune industriale in grado di proporre materiali e soluzioni a prescrittori e buyer ma anche soluzioni e proposte all'attenzione delle istituzioni e della pubblica amministrazione per rimettere in movimento un settore strategico per l'economia nazionale. La manifestazione si svilupperà in 4 Saloni (Costruzioni e Materiali, Involucro e Serramenti, Interni e Finiture, Software, Tecnologie e Servizi) e consentirà ai visitatori di poter disporre di una visione integrata su tutte le novità di prodotto che in questo contesto possono essere provate e toccate con mano.

D-SMART SECUREMME Le chiavi? Non servono più!

Aprire le porte con smartphone, codice o transponder: tutto ciò è possibile con il nuovo dispositivo D-SMART di **Securemme** per automatizzare le serrature. L'innovativo dispositivo, brevettato da Securemme, è applicabile a tutte le serrature a cilindro europeo. La sicurezza è garantita dalla tecnologia Bluetooth e da un sofisticato sistema criptato. Grazie a D-SMART sarà possibile aprire e chiudere la serratura tramite:

- smartphone o tablet, scaricando l'applicazione dedicata D-SMART di Securemme per i sistemi Apple e Android, con cui sarà possibile anche gestire gli accessi e configurare la porta;
- tastiera numerica: basterà impostare un codice personalizzabile per consentire l'accesso a vari utenti, in determinate fasce orarie (fino a 100 codici differenti);
- transponder: una chiave elettronica, impermeabile e resistente, con tecnologia Q5, in formato portachiavi.

Nel prodotto di Securemme è integrato un contatto pulito che permette di essere collegato a un dispositivo esterno, per esempio un citofono, un pulsante, un radiocomando oppure un sistema domotico e la chiusura automatica della serratura è garantita accostando la porta. Il dispositivo diventa inoltre D-SMART GUESTKEY, soluzione ideale per tutte le strutture ricettive, perché si possono creare chiavi virtuali di check-in e checkout. In questo caso la serratura viene abilitata con dei codici temporanei che permettono all'ospite l'accesso senza dover consegnare le chiavi. Non ha bisogno di collegamenti wi-fi, modem o sim ma funziona con sistema di algoritmo criptato. Grazie a D-SMART è possibile limitare o condividere gli accessi con amici, parenti, collaboratori, ospiti o dipendenti. Non solo: può anche registrare tutte le entrate e i tentativi di accesso non autorizzati; l'elenco sarà visualizzabile sull'app.

www. securemme.it
Made Expo Pad. 5 Stand L29-M30

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

GAROFOLI: al Made Expo porte, coordinati d'arredo e il nuovo progetto di realtà virtuale

Tecnologie produttive d'avanguardia affiancate da una costante ricerca e sperimentazione di tecniche e materiali.

Questo è il **Garofoli Group**, leader italiano nella progettazione, costruzione e commercializzazione di porte da interni, a cui affianca porte blindate e tagliafuoco, sofisticati parquet, *boiserie*, cabine armadio e raffinati sistemi d'arredo. Un'offerta a tutto tondo garantita da due aziende - Garofoli e Gidea (fondata nel 2002) - costantemente impegnate affinché tutto il ciclo produttivo sia improntato a scelte consapevoli in termini di impatto ambientale. Capacità produttiva e proposte di design affermano il Gruppo anche nel settore *contract* e *hospitality*, come testimonia l'inserimento di porte Garofoli alla Fondazione Prada di Milano e nelle Lounge Alitalia di Roma e Milano. Questa prima parte del 2019 vede per l'azienda l'inaugurazione del nuovo *headquarter*, luogo pensato per assolvere a molteplici funzioni, con una vasta area dedicata allo showroom e spazi appositamente progettati per l'attività formativa della Garofoli Excellence Academy, con cui il brand perfeziona e integra la sua già collaudata attività di training per *partner*, installatori, architetti e progettisti. Dal 13 al 16 marzo il Gruppo sarà presente al Made Expo con uno spazio espositivo concepito come un'esperienza di total living. Uno stand di 400 mq strutturato per fare vivere l'esperienza del "mondo Garofoli", fatto di soluzioni evolute e tante novità, sia nei complementi per la progettazione di ambienti coordinati che nelle porte, con 4 nuove collezioni nate per celebrare i 50 anni dell'azienda: *Milia, Patio, Spenia* e *"Noi di Garofoli"*. Cuore tecnologico dello stand è "Unreal", l'innovativo progetto di Realtà Virtuale sviluppato dal Garofoli Group sul pluripremiato motore di rendering in tempo reale Unreal Engine. Un progetto in cui la gamma Garofoli prende vita in un ambiente tridimensionale completamente immersivo tramite l'utilizzo del visore Vive Pro.

www.garofoli.com
Made Expo Pad. 5 Stand F11-H20

Garofoli. *Porte scorrevoli in vetro, parquet e boiserie*

insideOut: dialogo tra interno ed esterno firmato DÉCO

Con un tasso di crescita del 52,49% negli ultimi 4 anni, **Déco** presenta per la prima volta a Made Expo il concetto di *"**insideOut**"* dove le soluzioni *outdoor* sono affiancate da prodotti che introducono una nuova frontiera tecnologica nei rivestimenti dedicati all'*indoor* e all'*outdoor*, creando soluzioni d'avanguardia per la casa e il *contract*.

Tra i prodotti simbolo ***Twix***, nuovo elemento della famiglia ***UltraShield® by Déco***, modulo di rivestimento in legno composito per la decorazione di pareti verticali e controsoffitti. Composto da tre elementi paralleli di facile installazione, crea pareti continue che uniscono ambienti esterni e interni, realizzando spazi senza soluzione di continuità estetica e cromatica, che uniscono i vantaggi del legno composito al calore di un prodotto esteticamente pari al legno naturale. - www.decodecking.it - Made Expo Pad. 07 Stand F11-G12

ENSINGER propone *insulbar LI*: il più vasto assortimento di prodotti per il taglio termico

Ensinger, l'azienda tedesca specializzata in materiali plastici a elevate prestazioni, presenta ***insulbar LI*** (*Lambda Improved*), il nuovo profilo per il taglio termico di sistemi in alluminio di finestre, porte e facciate. Rispetto ai profili isolanti tradizionali in poliammide solida, il valore lambda di questo profilo - realizzato in poliammide espansa rinforzata con fibre di vetro (PA 66 GF) - può essere ridotto a 0,21 W/(m·K). "*Con questo nuovo prodotto, Ensinger si qualifica come fornitore in grado di offrire numerose soluzioni di profili isolanti provenienti da un'unica fonte: poliammide solida ed espansa, blend di polimeri espansi e poliammide riciclata per una sostenibilità ulteriormente migliorata*" dichiara il General Manager **Daniele Saibene**.

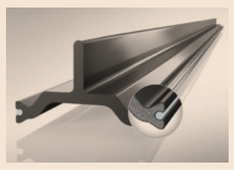

www.ensingerplastics.com
Made Expo Pad. 3 Stand F11-G14

FOM INDUSTRIE presenta le ultime soluzioni nel taglio profilati in alluminio

Da 47 anni leader nella produzione di impianti per il taglio e la lavorazione di profilati di alluminio, **Fom Industrie** partecipa a Made Expo con uno spazio di 1000m² e presenta il nuovo centro di lavoro a quattro assi ***FMC 470*** che si distingue per l'innovazione tecnologica di particolari brevettati come il basamento e l'esclusivo sistema X-FLOW per la lubrificazione dinamica degli utensili. Nello stand è possibile vedere inoltre in anteprima in Italia l'impianto industriale ***LMX650*** e le troncatrici doppia testa ***BLITZ*** e ***AXEL*** 5 cnc a 5 assi. L'area dedicata allo IoT si arricchisce di servizi con la demo di LOLA, piattaforma su base *cloud* per l'ottimizzazione del processo produttivo e con le simulazioni di assistenza post vendita in modalità realtà aumentata. - www.fomindustrie.it - Made Expo Pad. 3 Stand N11-S20

La mancata iscrizione al Vies è ancora violazione formale

IVA

In assenza di ipotesi di frode la Ctp di Milano si allinea alle indicazioni europee

Massimo Sirri
Riccardo Zavatta

La giurisprudenza di merito si allinea alle indicazioni della giustizia europea in merito alla natura formale dell'iscrizione all'archivio Vies per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie. Queste sono le conclusioni cui perviene la terza sezione della Ctp Milano nella sentenza 24/3/2019 del 4 gennaio 2019 (presidente Locatelli – relatore Chiametti): quando in una cessione di beni (ma lo stesso vale per un acquisto), sono accertati i presupposti sostanziali (effettivo trasporto della merce, soggettività passiva delle parti, trasferimento della proprietà e onerosità dell'operazione) e non ricorrono ipotesi di frode, la mancata iscrizione al Vies rappresenta la violazione di un requisito formale e non di una condizione sostanziale per l'applicazione del regime Iva intracomunitario.

Pertanto non è permessa la riqualificazione dell'operazione quale cessione interna soggetta a imposta con conseguente corollario di sanzioni e interessi.

La linea europea

Il concetto è nitido nella prospettiva dei giudici europei, i quali, con la sentenza nella causa C-21/16 (richiamata nella pronuncia milanese), dopo aver citato tutti i più importanti precedenti sul tema (C-587/10, C-273/11, C-492/13 e C-24/15), confermano che il possesso della partita Iva, del codice identificativo Iva di operatore comunitario e l'iscrizione al Vies, hanno natura formale e, da soli considerati, non possono implicare automaticamente la negazione del regime di "esenzione" delle cessioni intracomunitarie. Ciò, a condizione che:

- siano soddisfatti tutti i requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria;
- il fornitore non abbia partecipato intenzionalmente a una frode, avendo adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare di esservi coinvolto (diligenza del «commerciante avveduto»);
- la violazione del requisito formale non abbia l'effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

La posizione della Corte

Più oscillante è la posizione della Corte di cassazione. In effetti, se la sentenza 10006/2018, cui la Ctp si riporta, si colloca nel solco dell'orientamento dei giudici europei, non altrettanto avviene per altre recenti pronunce di legittimità (21102/2018 e 28727/2018), dalle quali, seppur con sfumature diverse, emerge il perdurante rilievo assegnato a possibili irregolarità connesse al possesso del codice identificativo Iva e all'iscrizione nell'archivio Vies.

Cosa cambierà

La questione è comunque attuale. La direttiva 2018/1910, infatti, prevede che, dal 2020, il numero d'identificazione divenga una condizione sostanziale ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità, anziché un mero requisito formale.

In base al nuovo articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE, quindi, beneficeranno del regime di non imponibilità solo le cessioni nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato membro che sia identificato ai fini dell'imposta e che abbia comunicato al cedente tale numero identificativo, all'ulteriore condizione (nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 138) che siano presentati corretti elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni intracomunitarie.

Dell'evoluzione interpretativa della giurisprudenza europea e delle modifiche normative in arrivo, dà conto anche l'agenzia delle Entrate, la quale, in un recente incontro con la stampa (23 gennaio scorso), ha ammesso che risultano superate le precedenti indicazioni di prassi (circolare 39/E/2011 e risoluzione 42/E/2012), con effetto sulle attività di controllo e sui contenziosi in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Vies

Per Vies (acronimo di Vat Information Exchange System) si intende l'archivio informatizzato nel quale sono tenuti a iscriversi i soggetti passivi d'imposta che intendono eseguire operazioni comunitarie. L'archivio rappresenta uno degli strumenti utilizzati dall'Unione europea per contrastare la lotta alle frodi comunitarie, in quanto consente agli operatori di acquisire, in via preventiva, dati informativi sulla controparte con cui intendono porre in essere un'operazione intracomunitaria.